



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano**  
**Convenzione di negoziazione assistita**  
**Legge 10 novembre 2014 n. 162**

**Linee Guida**

**A) CONDIZIONI**

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'**accordo**, che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6 co. 3:

- 1) *di aver tentato di conciliare le parti,*
- 2) *di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare*
- 3) *di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dall'art. 5 co. 2:

- 1) *l'autografia delle firme,*
- 2) *la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

**B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA**

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'*allegato n. 1*; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.

**C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE**

In attesa che la Segreteria del PM e la Segreteria degli Affari Civili vengano dotati di *PEC* (attesa a giorni), l'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla Segreteria del Pubblico Ministero dott. Nicola Cerrato, ubicata al 5° piano, stanza n. 523, cancelliere sig.ra Anna Ferrari (e-mail: [anna.ferrari@giustizia.it](mailto:anna.ferrari@giustizia.it));
- in caso di assenza o impedimento della sig.ra Ferrari ci si rivolgerà alla Segreteria degli Affari Civili, ubicata al 5° piano stanza n. 460, responsabile dott.ssa Fernanda Monti (e-mail: [fernanda.monti@giustizia.it](mailto:fernanda.monti@giustizia.it)).

#### **D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.**

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il *nulla osta* o ad *autorizzare l'accordo*, di regola, entro **tre giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti. Sempre in attesa della dotazione della *PEC*, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di una copia dell'accordo (*l'originale rimarrà agli atti dell'Ufficio*); si fa presente al riguardo che, i **dieci giorni** previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, **decorreranno** dalla data di consegna delle copie dell'accordo stesso (o dalla comunicazione via *PEC*).

#### **E) CONTRIBUTO UNIFICATO - PERIODO FERIALE**

Si fa presente che **al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo**, in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo dal Procuratore della Repubblica dott. Bruti Liberati e dal Dirigente la Procura della Repubblica dott. Delmedico.

E' stato altresì richiesto al Ministero della Giustizia di esprimersi in merito all'eventuale **sospensione feriale dei termini** della procedura statuita per le convenzioni di negoziazioni assistite.

Milano, 16 dicembre 2014